

# Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI)

**(6<sup>a</sup> revisione AI, secondo pacchetto di misure: rimborso delle spese per cure ospedaliere)**

**Modifica del 15 giugno 2012**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 2011<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Capo terzo lettera C cifra II*

*Art. 14<sup>bis</sup>*      Rimborso delle spese per cure ospedaliere<sup>3</sup>

Le spese per cure ospedaliere ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l'articolo 39 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie, sono assunte per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell'assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all'ospedale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 FF 2011 5133

2 RS 831.20

3 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

4 RS 832.10

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

10 ottobre 2012      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> FF 2012 5231